

dal durc al duvri: ecco cosa cambia negli appalti

di Simone Finotti

Dopo mille “taglia e cuci”, ora si può fare finalmente il punto su cosa è davvero cambiato, con il Decreto del Fare, nel mondo degli appalti di servizi. Dal Durc, che varrà per più commesse e durerà 120 giorni, al Duvri, sostituibile in alcuni casi con un incaricato. Per finire con la discussa determinazione del prezzo più basso al netto del costo della manodopera.

GSA

Le difficoltà per le imprese non finiscono certo “per decreto”: girando qua e là e parlando con chi ha ancora la forza e il coraggio di “fare impresa”, si scopre che in Italia si lavora sempre peggio e si viene pagati sempre meno dai privati e sempre più tardi dalle pubbliche amministrazioni. Tutto questo nonostante si sia fatto un gran dire, sui media e nei convegni, che lo Stato si stava impegnando per ripianare i famosi miliardi (90? 100? 120?) di debito con i propri fornitori (solo una minima parte, ad oggi, risultano sbloccati). Se poi entriamo nello specifico delle imprese di servizi, scopriamo che sono state tra le più tartassate dai tagli lineari previsti dalla *spending review*. Basti solo l'esempio di ciò che è accaduto (e sta accadendo) in sanità, tra centrali d'acquisto, soglie ribassate e taglio del 10% sugli appalti già in essere: proprio su queste pagine abbiamo seguito e testimoniato, passo passo, l'intero iter della questione.

Via il Durc, si continua con l'autocertificazione

In questo scenario non certo rassicurante è arrivato il decreto “del Fare” (DI 69/2013, convertito con la legge 98), che in materia di appalti pubblici ha avuto un cammino non

poco travagliato. Ma che, a onor del vero, qualche passo avanti sembra muoverlo. Molto razionale ci sembra, dopo lo spauracchio estivo del Durc (il temuto Documento unico di regolarità tributaria proposto dalla Commissione Affari costituzionali e bilancio della Camera, che stava già sollevando un nugolo di polemiche), la decisione del Senato di abrogare l'emendamento che lo prevedeva. Via il Durc, su questo fronte le cose restano com'erano: il fornitore potrà continuare a inviare un'autocertificazione con gli estremi dei versamenti eseguiti all'Erario e all'Inps per i redditi da lavoro dipendente. Continua, dunque, l'era dell'autocertificazione/asseverazione, in mancanza di uno strumento più efficace che però, al contempo, non renda la vita impossibile alle imprese: di fatto, era poco praticabile anche la soluzione prevista dal 223/2006, secondo cui sarebbe dovuto essere il committente a esercitare il controllo sui corretti versamenti all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva dovute da appaltatore e subappaltatore sulle prestazioni previste dal contratto prima di ogni pagamento. Anche quella una versione ben presto accantonata.

Art. 31: il Durc fa restyling, e diventa a validità uniforme

Resta, dunque, anche il “vecchio” Durc (che ha dieci anni esatti, perché fu originariamente previsto dal Dlgs 276/2003, art. 86, comma 10), che però cambia faccia e diventa cumulativo o, più tecnicamente, “a validità uniforme”, con scadenza portata a 120 giorni dalla data del rilascio. In fase di conversione in legge del 69/2013, le modifiche che interessano il Durc sono quelle dell'articolo 31. Da leggere, a tale proposito, la circolare n. 36/2013, ripresa nella “Guida alle semplificazioni del decreto “del Fare” uscita a cura del ministro della Funzione pubblica **Gianpie-**



ro D'Alia, e consultabile/scaricabile al link: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1090474/decretofare_guida_20ago2013.pdf (alle pp. 13 e 14)

La circolare ministeriale 36 precisa poi che per i Durc rilasciati prima del 21 agosto si applica la vecchia validità di 90 giorni. Il documento, inoltre, non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. La disposizione ribadisce che il Durc è sempre acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto. Più semplici e veloci i rapporti tra amministrazione e imprese: in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, l'invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all'interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro. La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il Durc”.

I casi in cui il Durc è necessario

Quali sono questi casi? In particolare, le nuove norme in materia di Durc chiariscono che nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Durc è necessario:

- per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto, in particolare la commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”;
- per l'efficacia dell'aggiudicazione del contratto;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
- per il certificato di collaudo, il certifica-

to di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità;

- **il pagamento del saldo finale.**

Dopo la stipula del contratto, il Durc deve esser acquisito ogni 120 giorni ed è valido ed utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo. Solo al pagamento del saldo finale le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo Durc. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, gli Enti preposti al rilascio invitano l'interessato mediante Pec o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare, entro un termine non superiore a quindici giorni, le inadempienze. Molto importante, perché semplifica non di poco la vita alle imprese, il fatto che il Durc, nel corso dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto. Ciò per effetto di un'aggiunta operata al secondo periodo del comma 5 del medesimo articolo 31: dopo le parole: «del medesimo comma» sono aggiunte le seguenti: *«nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito»*.

Prezzo più basso al netto del costo del personale, tra mille dubbi interpretativi

C'è poi una ulteriore novità che interessa le imprese di servizi (escluse dall'anticipazione del 10% dei pagamenti della Pa, riservata ai lavori e non ai servizi, come sottolinea l'articolo 26-ter). La troviamo all'articolo 32, comma 7, che introduce un nuovo comma 3bis all'articolo 82 del Codice appalti: in particolare si prevede che:

“3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

II> Semplificazioni anche sul Duvri: spunta l'“incaricato”

Altre modifiche, sempre in tema di semplificazione, riguardano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (Duvri), un altro grande “scoglio” burocratico per le imprese. All'art. 32, comma 3, è previsto che il datore di lavoro, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, possa sostituire la redazione del Duvri con l'individuazione di un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto per le attività di cooperazione e coordinamento del committente, dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori. Da sottolineare anche le proroghe previste ai regimi transitori sull'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti sotto soglia.

Una norma già introdotta dal decreto sviluppo 70/2011 (comma 3 bis dell'art. 81 del Codice appalti), e abrogata con il “Salva Italia” del governo Monti. Si tratta di una disposizione già a suo tempo piuttosto contestata, perché foriera di potenziali arbitrarietà interpretative. Nella fattispecie: come determinare con precisione il costo del personale da sottrarre al ribasso d'asta? Come operare lo scorporo del personale da non assoggettarlo? Una questione molto sentita soprattutto dalle attività ad alto contenuto di manodopera, come quelle di cui qui ci occupiamo, che potrebbero veder sottratto al confronto concorrenziale fino al 90% del valore dell'appalto. Tutte questioni messe in evidenza fin da subito nelle linee-guida Itaca del 2011, ma anche dall'audizione del settembre di quell'anno dell'Autorità di Vigilanza sui bandi-tipo. Il problema, poi, non si limita a questo: se si considera la questione su scala più ampia, per certe tipologie di servizi resta il dubbio di quale CCNL applicare. Prendiamo l'esempio della movimentazione di materiale d'archivio all'interno di una struttura come un centro direzionale. Almeno tre sarebbero i possibili contratti applicabili: oltre al “nostro” Multiservizi, ci sarebbe anche il “Terziario” e il “Cooperative sociali”. Ora, sia nel caso venisse applicato il contratto a

più basso livello retributivo, sia nel caso opposto, si potrebbe ipotizzare un danno alla concorrenza o un danno erariale. Insomma, si potrebbe trattare di una norma da rivedere, perché potenzialmente paralizzante per la già complicata macchina delle procedure di gara.